



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

DECRETO DI APPROVAZIONE

*ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 6, DEL D. LGS. n.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE E
GESTIONE*

*DELL'ECOSISTEMA DATI SANITARI (EDS) PREVISTO DAL SUB-INVESTIMENTO 1.3.1
"FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO" DELLA MISSIONE 6 – COMPONENTE 2 –
DEL PNRR EX ART. 12 COMMA 15-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 179 DEL 2012 e
ss.mm.ii.*

CUP: J51J21000070006

Decreto n.74/2022-PNRR

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante “*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 concernente la “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Segretario generale 24 luglio 2019, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al richiamato Ministro è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, con cui è stato conferito all'Ing. Mauro Minenna l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 31 marzo 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l'Unità di Missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e s.m.i., recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*”, e, in particolar modo, l’articolo 47, concernente l’Agenda digitale italiana;

VISTO il decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, ed in particolare l’articolo 24-ter, concernente “*Regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e in particolare l’articolo 41, comma 1 che ha modificato l’art.11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti d’investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020, con cui è stato approvato il “*Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022*”;

VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 recante “*Attuazione dell’art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqües, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i., recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e in particolare l’articolo 1, commi da 1037 a 1050;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” convertito con modificazioni dalla legge 1[^] luglio 2021, n.101;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 ed, in particolare l’art. 9, primo comma, che dispone “*Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia*” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.133;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, nonché di target e milestone associati a ciascun investimento/misura;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e in particolare l’art.10 recante “*Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro senza portafoglio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2021, come modificato in data 23 marzo 2022, recante l’organizzazione interna della predetta Unità di missione;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021 che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU Italia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, concernente l’adozione del “*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024*” della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l’art.17 “*Danni significativi agli obiettivi ambientali*”;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell’Unione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante “*Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia*”, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*PNRR - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*”.

VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”.

CONSIDERATO che il PNRR, con la Missione 6 – Componente 2 – sub- Investimento 1.3.1 mira al rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione, destinando a tale scopo un importo complessivo di euro € 1.379.989.999,93, ripartito in tre linee di attività: a) repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly (€ 200.000.000,00); b) adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni (€ 610.389.999,93); c) utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica, e che quest’ultima si riferisce a progetti già in essere (€ 569.600.000,00);

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Indicazioni Operative circa l’applicazione dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80/2021*”;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

CONSIDERATO che la Tabella A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. ha individuato il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministro dell’Innovazione tecnologica e della transizione digitale, quale Amministrazione titolare di risorse, per il sub-investimento 1.3.1 della Missione 6 – Componente 2 – del PNRR;

CONSIDERATO che il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale per l’esercizio delle deleghe di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

RITENUTO di poter conseguire le finalità pubbliche previste dal sub-investimento 1.3.1 – Missione 6 – Componente 2 del PNRR mediante la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea di riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l'accordo tra PCM-DTD e Ministero della Salute relativo all'attuazione dell'intervento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" per l'importo complessivo di euro 810.389.999,93, meglio specificato nell'Allegato 1 – Piano operativo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), allegato al citato Accordo, sottoscritto il 21 settembre 2021 tra PCM-DTD e Ministero della Salute;

VISTO altresì l'art. 12 comma 15-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come successivamente modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25 ai sensi del quale *“al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i pareri dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalità di alimentazione dell'EDS, nonché i soggetti*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

che hanno accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

- a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE,*
- b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;*
- c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2”;*

RITENUTO di interesse comune agevolare il raggiungimento di milestone e target relativi al sub-investimento in oggetto;

CONSIDERATO che la citata legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede all'art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi, sottoscritti con firma digitale, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO che l'ANAC, con la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, ha puntualizzato al riguardo che “(...) la disciplina dettata dal citato articolo 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'articolo 15 della legge 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

CONSIDERATO che il fine perseguito è un interesse di natura pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'Accordo tra le parti discende una reale suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che, pertanto, tutte le Parti forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle Parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le Parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del sub-investimento 1.3.1 della Missione 6 Componente 2 del PNRR;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 50 e ss.mm.ii., nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTA la propria determina alla stipula n. 59 del 17 giugno 2022 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione di un Accordo tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il Ministero della Salute, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e Sogei S.p.A., recante l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione dell'ecosistema dati sanitari (EDS) previsto dal sub-investimento 1.3.1 "Fascicolo Sanitario Elettronico" della Missione 6 – Componente 2 del PNRR, ai sensi dell'art. 12 comma 15-*quater* del decreto-legge n. 179 del 2012 e ss.mm.ii., per un importo totale pari a euro € 126.316.234,85 (centoventiseimilionitrecentosedicimiladuecentotrentaquattro/85) comprensivi di IVA.

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 27/06/2022 tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il Ministero della Salute, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e Sogei S.p.A., recante l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione dell'ecosistema dati sanitari (EDS) previsto dal sub-investimento 1.3.1 "*Fascicolo Sanitario Elettronico*" della Missione 6 – Componente 2 del PNRR, ai sensi dell'art. 12 comma 15-*quater* del decreto-legge n. 179 del 2012 e ss.mm.ii., per un importo totale pari a euro € 126.316.234,85 (centoventiseimilionitrecentosedicimiladuecentotrentaquattro/85) comprensivi di IVA.

RITENUTO di dover procedere alla sottoposizione dell'Accordo in argomento agli ordinari controlli di legalità ed amministrativo-contabili mediante l'approvazione del medesimo, ai sensi e per le finalità di cui al sopra citato art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

CONSIDERATO che la spesa per l'attuazione dell'Accordo in questione è posta a carico della contabilità speciale denominata PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 intestata al Dipartimento per la Trasformazione Digitale in cui il Ministero dell'economia e delle finanze



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

trasferisce le risorse del PNRR, per il sub investimento 1.3.1 della Missione 6 – Componente 2

– Asse 1, su richiesta dell'Unità di Missione;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,

ART. 1

1. È approvato l'Accordo sottoscritto in data 27/06/2022 tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il Ministero della Salute, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e Sogei S.p.A., recante l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione dell'ecosistema dati sanitari (EDS) previsto dal sub-investimento 1.3.1 “*Fascicolo Sanitario Elettronico*” della Missione 6 – Componente 2 del PNRR, ai sensi dell'art. 12 comma 15-*quater* del decreto-legge n. 179 del 2012 e ss.mm.ii., per un importo totale pari a euro € 126.316.234,85 (centoventiseimilionitrecentosedicimiladuecentotrentaquattro/85) comprensivi di IVA, con una durata prevista fino al 31/12/2026.

ART. 2

1. La spesa relativa all'attuazione dell'Accordo è posta a carico della contabilità speciale denominata PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 intestata al Dipartimento per la Trasformazione Digitale in cui il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce le risorse del PNRR, per la Misura 1.3.1 della Missione 6 – Componente 2 – su richiesta dell'Unità di Missione.

Il Capo Dipartimento
Ing. Mauro MINENNA



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero Decreto n.74/2022-PNRR del 05/09/2022, con oggetto PRESIDENZA Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) previsto dal sub-investimento 1.3.1 "Fascicolo Sanitario Elettronico" della Missione 6 - Componente 2 - del PNRR, ex art. 12 comma 15-quater del decreto legge n.179 del 2012 e ss.mm.ii, dal valore complessivo di euro 126.316.234,85 (centoventiseimilionitrecentosedicimiladuecentotrentaquattro/85) comprensivi di IVA, con una durata prevista fino al 31/12/2026 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0044044 - Ingresso - 13/09/2022 - 16:42 ed è stato ammesso alla registrazione il 15/11/2022 n. 2848 con la seguente osservazione:

Si registra il Dpcm 5 settembre 2022, di approvazione dell'accordo, ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritto tra il Dipartimento per la Trasformazione digitale, il Ministero della Salute, l' Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e Sogei spa, per l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS), sub-investimento 1.3.1 "Fascicolo Sanitario Elettronico" della Missione 6, componente 2, del PNRR, del valore complessivo di euro 126.316.234, evidenziando come il Dipartimento, in sede di riscontro a rilievo, abbia esplicitato le motivazioni del parziale adeguamento alle osservazioni contenute nel parere di congruità tecnico-economica formulato dall'AGID (incentrate, in sintesi, nel mantenimento, in ragione del complessivo equilibri contrattuale della regolamentazione negoziale applicata da Sogei anche ad altre amministrazioni). Inoltre, per quanto concerne la valutazione di convenienza economica complessiva dei servizi affidati a Sogei, il Dipartimento ha riferito che, oltre alla valutazione di carattere generale contenuta nel già citato parere, saranno sottoposti al parere di AGID anche i piani annuali, che conterranno le informazioni di dettaglio necessarie alla valutazione della congrua remunerazione dei vari servizi.

Il Consigliere Delegato

CINZIA BARISANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA**

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: Accordo ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione dell'Ecosistema dati sanitari (EDS), sub-investimento 1.3.1 "Fascicolo sanitario elettronico" della Missione 6 - Componente 2 - del PNRR, valore complessivo euro 126.316.234,85.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di confermare, fornendone evidenza nel testo definitivo della Convenzione e/o nei pertinenti allegati, l'intervenuto adeguamento alle osservazioni contenute al punto 1) delle *Conclusioni del Parere di congruità tecnico-economica* n. 11/2022, reso dall'AGID ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 82/2005 ovvero delle motivazioni che hanno indotto a discostarsi da quest'ultimo (parere favorevole a condizione che il Dipartimento per la Trasformazione digitale "*integri i livelli di servizio e le penali tenendo conto di quanto indicato al paragrafo 6.4 del Considerato*").

Inoltre, tenuto conto di quanto affermato dall'AGID al punto 6.6) del medesimo parere (assenza, in attesa dei piani operativi, delle stime utilizzate per arrivare a formulare i massimali per linea di attività, con valutazione di congruità limitata, di conseguenza, ai corrispettivi unitari), si prega di inviare una breve relazione illustrativa in ordine alla convenienza economica complessiva dei servizi affidati a Sogei.



CORTE DEI CONTI

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Cinzia Barisano



CORTE DEI CONTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Il Capo Dipartimento

Alla Corte dei conti

Ufficio di controllo sugli atti della
Presidenza del Consiglio dei
ministri del Ministero della
Giustizia e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

per il tramite

dell'Ufficio di bilancio e per il riscontro
di regolarità amministrativo-
contabile - UBRRAC

S E D E

OGGETTO: Rilievo della Corte dei conti - Accordo ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione dell'Ecosistema dati sanitari (EDS), sub-investimento 1.3.1." Fascicolo sanitario elettronico" della Missione 6-Component 2 - del PNRR, valore complessivo euro 126.316.234,85 - Rilievo.

Si fa riferimento al rilievo SCCLA 47495 del 11/10/2022 della Corte dei Conti relativo al provvedimento in oggetto, pervenuto per il tramite dell'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, la Corte dei Conti al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità richiede di confermare, fornendone evidenza nel testo definitivo della Convenzione e/o nei pertinenti allegati, l'intervenuto adeguamento alle osservazioni contenute al punto 1) delle Conclusioni del Parere di congruità tecnico-economica n. 11/2022, reso dall'AGID ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 82/2005, ovvero, delle motivazioni che hanno indotto a discostarsi da quest'ultimo.

Inoltre, tenuto conto di quanto affermato dall'AGID al punto 6.6) del medesimo parere (assenza, in attesa dei piani operativi, delle stime utilizzate per arrivare a formulare i massimali per linea di attività, con valutazione di congruità limitata, di conseguenza, ai corrispettivi unitari), si prega di inviare una breve relazione illustrativa in ordine alla convenienza economica complessiva dei servizi affidati a Sogei.

Nello specifico, nelle conclusioni del ridetto parere n. 11/2022, l'AGID si è espressa in modo favorevole a condizione che il Dipartimento per la trasformazione digitale:

1. integri i livelli di servizio e le penali tenendo conto di quanto indicato al paragrafo 6.4 del Considerato;

2. tenga conto delle osservazioni espresse al paragrafo 6.6 sui corrispettivi e le modalità di remunerazione dei vari servizi;

Al riguardo, a seguito dell'acquisizione dei necessari elementi da parte delle strutture tecniche dello scrivente Dipartimento e dell'Unità di Missione nonché delle ulteriori verifiche in capo alla Sogei S.p.A., è stata predisposta una breve relazione illustrativa con la quale, per ciascuna delle osservazioni formulate da AgID, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, lett. *f*), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nel parere di congruità tecnico-economica n. 11/2022, si dà conto di come siano state recepite nella Convenzione in oggetto o, laddove necessario in ragione delle specificità delle attività oggetto della Convenzione in esame, di quali siano state le motivazioni che hanno indotto lo scrivente Dipartimento a discostarsi dal parere citato.

In particolare, nel già menzionato parere, AgID ravvisa la necessità di:

1. Integrare i livelli di servizio e le penali tenendo conto di quanto indicato nel paragrafo 6.4 del parere AgID

Con riguardo a tale indicazione generale, AgID suggerisce più puntualmente di:

a) *La prima indicazione fa riferimento al paragrafo 2.3 dell'allegato A, ove viene definito il livello di servizio "Mantenimento data di consegna dell'output condivisa con l'Amministrazione". Tale SLA sembra efficace per favorire il rispetto delle scadenze in questa iniziativa (vedi precedente paragrafo 6.3). Si suggerisce di:*

- *renderlo più generale, non limitandone l'applicazione alla sola consegna di artefatti, modificando la definizione in "Rispetto della pianificazione";*
- *abbassare la soglia di tolleranza (es. riducendo da 10 a 5 giorni il ritardo tollerabile) e/o alzare gli importi delle penali, che al momento sono piuttosto contenuti.*

Come seconda indicazione, relativamente ai Servizi Professional, si suggerisce di introdurre ulteriori SLA legati al gradimento del personale che eroga il servizio stesso, e/o per fissare un tetto massimo al turn-over del personale suddetto nella finestra temporale di osservazione. [...].

Quanto al primo profilo della prima indicazione, si ritiene che per il modello di lavoro impostato, la pianificazione in termini di scadenze intermedie di cui ai piani di progetto possa avere una valenza meno significativa rispetto al mantenimento del risultato finale, che si vuole valorizzare in termini di tempistica e di qualità. In ogni caso, pur conservando l'originaria definizione del livello di servizio suddetto, nei Piani Operativi Annuali, laddove utile al conseguimento del risultato finale, saranno definiti come output di consegna esplicita anche semilavorati intermedi. Si segnala, che in accoglimento dei suggerimenti riportati nel parere di AGiD, la scrivente Amministrazione ritiene opportuno sottoporre al

parere della citata Agenzia i piani annuali ed ha quindi provveduto alla trasmissione a quest'ultima del Piano Operativo per l'annualità 2022 ove è stato introdotto il livello di servizio richiesto.

Quanto al secondo profilo della prima indicazione, per coerenza con il prezzo applicato da Sogei S.p.A. alle altre amministrazioni, lo scrivente Dipartimento ha ritenuto opportuno non apportare variazioni alla soglia di ritardo tollerabile né agli importi delle penali previste.

Con riguardo alla seconda indicazione, relativamente ai *Servizi Professional*, si ritiene che il modello di lavoro adottato da anni dalla Sogei S.p.A. risulti di per sé sufficiente a garantire l'impiego di personale adeguato, ivi inclusi eventuali fornitori esterni, senza necessità di introdurre SLA aggiuntivi come quelli segnalati.

In particolare, quanto alla possibilità che la Sogei S.p.A. si avvalga, per lo svolgimento delle attività previste, di propri fornitori, con il rischio di ridurre la qualità delle risorse professionali impiegate, si evidenzia, in linea con quanto previsto dall'art. 12 della Convenzione, la responsabilità esclusiva della Società sull'operato di tali soggetti.

2. Tenere conto delle osservazioni espresse al paragrafo 6.6 sui corrispettivi e le modalità di remunerazione dei vari servizi

Con riguardo a tale indicazione generale, nel proprio parere 11/2022, AgID:

a) rimanda una valutazione completa sui costi di conduzione dell'infrastruttura a quando (presumibilmente al rilascio dei piani operativi annuali) le attuali incertezze dimensionali saranno risolte e le informazioni di dettaglio necessarie saranno disponibili.

A tal fine, preliminarmente si sottolinea che Sogei S.p.A. per effetto della Convenzione sottoscritta è impegnata a mantenere gli standard di qualità previsti sia che utilizzi personale interno sia che faccia ricorso a personale esterno. In ogni caso, come anzidetto la scrivente Amministrazione ritiene opportuno sottoporre al parere di AGiD i piani annuali al fine di valutare le informazioni di dettaglio necessarie alla valutazione della remunerazione dei vari servizi.

Nell'auspicare che gli elementi forniti siano idonei a consentire il superamento delle osservazioni formulate dal superiore Organo di controllo, permettendo, pertanto, la registrazione del provvedimento in oggetto, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o integrazione informativa.

Il Capo Dipartimento

Ing. Mauro Minenna

F.to digitalmente